

STATUTO

COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI - C.T.T. - S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PISTOIA PT VIA MACALLE' 117

Codice fiscale: 05144430484

Numero Rea: PT - 158403

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2010 - Statuto completo	2
--------------------------------------------------------------	---

il commercio ed il noleggio di apparecchiature per elaborazione dati, loro componenti ed accessori, nonché dei relativi software di base o applicativi;

- la fornitura di consulenze tecnico-applicative relative alla installazione, programmazione, analisi ed organizzazione del lavoro e di sistemi informatici;

- la fornitura di assistenza telefonia e/o telematica sull'utilizzo di prodotti applicativi propri e/o di terzi;

- l'attività di elaborazione dati per conto terzi in materia di contabilità generale, contabilità IVA, e contabilità del personale."

L'assemblea udita l'esposizione del Presidente all'unanimità dei presenti espressa con voto palese per alzata di mano accertata dal Presidente medesimo, delibera:

- di approvare l'ampliamento dell'oggetto sociale, secondo il testo come sopra proposto dal Presidente;

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale nella sua interezza il quale viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, sono le ore quindici e minuti quarantacinque ora in cui viene sottoscritto il presente atto.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me in circa sei pagine di due fogli è stato da me Notaro letto al comparente che lo approva.

Firmato: Alfredo Fontana

Francesca Volkhart Notaio

Allegato "A" al rep.N. 20549/7463

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI - C.T.T. - S.R.L.

Articolo 2 - Sede - La sede legale è nel Comune di Pistoia.

Articolo 3 - Durata - La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4 - Oggetto - La società svolge l'attività di organizzazione ed esercizio di servizi di trasporto, locale, regionale, nazionale ed internazionale, di persone e di merci.

L'attività è svolta mediante sistemi di mobilità terrestri, sia su gomma che su ferro, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei.

La società provvede alla progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti, delle infrastrutture e dei beni mobili ed immobili per l'esercizio dei sistemi di mobilità.

La società può svolgere tutte le attività dipendenti, strumentali, affini e connesse a quanto sopra indicato, ivi com-

preso in particolare:

- la progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture di trasporto, di parcheggi, di officine, di carrozzerie per la riparazione e la revisione dei veicoli, di magazzini di pezzi di ricambio per qualsiasi tipo di veicolo e di carburanti, lubrificanti e pneumatici;
- l'impianto, la gestione e l'esercizio di magazzini e/o depositi generali per lo stoccaggio ed il magazzinaggio di merci varie e/o di beni mobili in genere;
- la consulenza e l'assistenza tecnica e amministrativa a imprese, società o enti che operano in settori simili o collegati;
- l'assistenza tecnica ed amministrativa, compresa la gestione del personale, la consulenza e la gestione direzionale, l'attività di marketing e statistica a società controllate o collegate, oppure da queste ultime controllate o ad esse collegate;
- gli studi, le iniziative e le ricerche anche in collaborazione con altri soggetti, imprese, società, enti o istituti di ricerca al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nel settore del trasporto;
- l'assunzione e gestione di partecipazioni, l'acquisto, la vendita, la permuta di titoli, quote e partecipazioni in genere sia in Italia che all'estero; la detenzione e la gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese; tale attività può essere finalizzata anche all'alienazione delle partecipazioni e può consistere, per il periodo di detenzione, in interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento di capitale di rischio; il tutto con la tassativa esclusione di quanto non permesso dalla normativa vigente in materia bancaria e di raccolta del risparmio tra il pubblico.
- l'attività di fornitura di servizi aziendali nel campo della consulenza direzionale, del controllo di gestione, della consulenza informatica, ed in generale dell'organizzazione aziendale;
- la produzione, vendita, noleggio di software nonché la fornitura di servizi informatici in hosting e outsourcing; il commercio ed il noleggio di apparecchiature per elaborazione dati, loro componenti ed accessori, nonché dei relativi software di base o applicativi;
- la fornitura di consulenze tecnico-applicative relative alla installazione, programmazione, analisi ed organizzazione del lavoro e di sistemi informatici;
- la fornitura di assistenza telefonia e/o telematica sull'utilizzo di prodotti applicativi propri e/o di terzi;
- l'attività di elaborazione dati per conto terzi in materia di contabilità generale, contabilità IVA, e contabilità del

personale.

La società può porre in essere ed esercitare qualsiasi attività e/o servizio, anche di commercializzazione e di studio, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

La società può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi, enti e joint venture in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

La società può entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.

La società può compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società non può in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

La società può ricevere da soci versamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, a titolo di capitale o di debito, nel rispetto delle norme di legge in materia.

Articolo 5 - Capitale Sociale - Il capitale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione e centesimi zero) diviso in quote ai sensi dell'art.2468 c.c..

Articolo 6 - Quote di partecipazione - La partecipazione di ciascun socio è proporzionale ai conferimenti.

La complessiva partecipazione al capitale da parte dei soci privati, per tali intendendosi le persone giuridiche al cui capitale non partecipino, direttamente o indirettamente, Enti pubblici, non può eccedere la quota del 49%; reciprocamente, la partecipazione al capitale degli altri soci, definiti come pubblici, non potrà eccedere la quota complessiva del 51%.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fermi gli speciali diritti attribuiti ai soci dal successivo art. 12., a norma dell'art. 2468, terzo comma, c.c.-

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni -

7.1 Le partecipazioni sociali, salvo consenso unanime dei soci, sono trasferibili solo una volta che sia decorso un quinquennio dalla costituzione della società. Ciò nel rispetto dei limiti di partecipazione al capitale sociale determinati dal precedente art. 6, nonché delle seguenti disposizioni.

7.2 Le partecipazioni sociali dei soci pubblici e dei soci privati sono trasferibili, salvo consenso unanime dei soci, solo a favore di soggetti, esercenti attività di trasporto pubblico di persone, aventi la medesima caratteristica della parte alienante dell'esser rispettivamente società a capitale

pubblico o privato nei sensi innanzi precisati.

7.3 Ai soci, nel rispetto dei limiti di partecipazione posti dal precedente patto 6 e della limitazione alla trasferibilità posta dal precedente patto 7.2, è attribuito il diritto di prelazione limitatamente alle partecipazioni della propria categoria di appartenenza e quindi ai soci pubblici per le quote di altri soci pubblici, ai soci privati per quelle di altri soci privati. Tale diritto di prelazione è concesso, a parità di condizioni, in ogni caso di trasferimento o costituzione di diritti reali, per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, a favore di terzi o di soci delle quote, dei diritti di opzione per la sottoscrizione di quote di nuova emissione, di titoli di debito convertibili e di strumenti finanziari. Per trasferimento per atto tra vivi si intendono tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, la donazione. Il socio che intenda cedere o comunque trasferire le proprie quote, diritti di opzione, titoli di debito convertibili o strumenti finanziari, oppure costituire su di essi diritti reali minori, eccettuato il pegno a istituti di credito, dovrà darne comunicazione con raccomandata A.R. al Presidente del Consiglio di Amministrazione, precisando l'oggetto della cessione, il nominativo dell'interessato all'acquisto, il corrispettivo di cessione, con le relative modalità di pagamento e le ulteriori condizioni e modalità dell'offerta.

Ove il corrispettivo dell'alienazione abbia carattere infungibile, come, esemplificativamente, in caso di permuta o conferimento, oppure laddove la alienazione avvenga a titolo gratuito, ai fini dell'esercizio della prelazione il corrispettivo pecuniario verrà determinato con arbitrium boni viri da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Pistoia, su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'arbitratore dovrà comunicare la propria determinazione al denunziante e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata spedita entro venti giorni dalla accettazione dell'incarico. Le spese dell'arbitraggio saranno, in ogni caso, a carico della parte denunziante.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal recepimento della comunicazione del denunziante, o, nella ipotesi regolata dal comma precedente, dal recepimento di quella inoltratagli dall'arbitratore, dovrà darne informazione agli altri soci mediante raccomandata A.R., corredandola, nell'ultimo caso, della determinazione arbitratrice.

I soci dovranno esercitare la prelazione mediante comunicazione raccomandata spedita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro i quarantacinque

giorni successivi alla data di ricevimento della raccomandata da questi inviata loro ai sensi del comma precedente.

Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà spedire comunicazione raccomandata al socio denunziante attestante gli esiti dell'offerta in prelazione.

In caso di esercizio della prelazione da parte di due o più soci, le quote o i diritti di opzione, i titoli di debito convertibili o gli strumenti finanziari ceduti si ripartiranno tra i prelatori in proporzione alle rispettive partecipazioni.

L'esercizio della prelazione sarà efficace solo ove esso riguardi la totalità delle partecipazioni offerte in prelazione.

In ogni caso, le modalità di pagamento saranno uniformemente quelle del versamento dell'intero corrispettivo in contestualità dell'atto di cessione delle partecipazioni, che dovrà aver luogo entro dodici mesi dalla ricezione della comunicazione di esercizio della prelazione, ferma in ogni caso la debenza di interessi in ragione del tasso Euribor a tre mesi maggiorato del 2%, a far data dalla comunicazione anzidetta, sino alla effettiva corresponsione.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il trasferimento delle partecipazioni a favore del terzo interessato dovrà intervenire, a pena di decadenza, entro i quarantacinque giorni successivi alla ricezione della comunicazione sull'esito negativo dell'offerta in prelazione. Diversamente la procedura per l'esercizio della prelazione dovrà essere ripetuta.

7.4 In ogni caso il soggetto acquirente, ove non rivesta già la qualità di socio, dovrà riportare il gradimento almeno del 60% dei soci rappresentanti il restante capitale sociale.

Il predetto gradimento non è richiesto in caso di trasferimento della partecipazione a soggetto conferitario dell'azienda di trasporto pubblico di un socio; in tal caso al predetto cessionario delle quote spetteranno, in luogo del suo dante causa, gli speciali diritti amministrativi di cui al patto 12.1 dello Statuto.

7.5 In caso di trasferimento o costituzione di diritti reali in violazione di quanto disposto ai commi precedenti, impregiudicata la valutazione giudiziale sulla nullità e/o inefficacia dell'atto, l'avente causa non avrà comunque diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio di alcun diritto sociale e non potrà disporre a sua volta di quanto acquistato, con effetti nei confronti della società.

Articolo 8 - Recesso - In tutte le ipotesi di recesso del socio, il rimborso delle partecipazioni avverrà per il corrispettivo determinato a norma dell'art. 2473 c.c. e nel termi-

ne massimo ivi previsto.

Il recesso di uno o piu' soci pubblici o privati darà luogo, nell'ordine:

- alla prelazione per l'acquisto della partecipazione del recedente a favore rispettivamente del o dei restanti soci pubblici o privati, con le modalità ed i termini previste al precedente punto 7.3;

- al rimborso delle partecipazioni del socio receduto a carico della società a norma di legge;

In ogni caso, la dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, spedita entro 30 giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto che, essendo soggetto a tale formalità, legittimi il socio al recesso medesimo. Ove l'atto o fatto che dia titolo all'esercizio del recesso non sia soggetto ad iscrizione, il predetto termine decorrerà dalla data di sua effettiva conoscenza.

Articolo 9 - Decisioni dei soci - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori ;
- c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'approvazione delle proposte di ammissione a procedure concorsuali;
- h) la decisione di emettere titoli di debito.

Articolo 10 - Conferenza dei Sindaci - Almeno una volta l'anno, prima dell'approvazione del bilancio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca una conferenza dei Sindaci dei Comuni, sul territorio dei quali opera la società, per illustrare le strategie ed i programmi di sviluppo nonché le risultanze della gestione.

Articolo 11 - Assemblea Generale

11.1 Le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare, nella Assemblea Generale, convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Regione Toscana.

11.2 Il potere di convocazione spetta al Consiglio d'Amministrazione o, ove la convocazione sia richiesta da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale anche al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed all' Amministratore delegato, singolarmente considerati e quindi senza

necessità di preventiva deliberazione consiliare.

L'assemblea può essere altresì convocata dal Collegio sindacale, in caso di impossibilità o inerzia dei soggetti legittimati a norma del comma precedente.

11.3 L'assemblea viene convocata con mezzi che assicurino la ricezione del relativo avviso (raccomandata con ricevuta di ritorno, e.mail, telefax) almeno quindici giorni prima di quello fissato, presso il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica o il numero fax risultanti dai libri sociali.

11.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

11.5 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci siano presenti oppure informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Ove gli amministratori o i sindaci non partecipino personalmente all'assemblea, ai fini della valida costituzione di questa, dovrà constare da apposita dichiarazione scritta dei predetti, da conservarsi agli atti della società, che essi si considerano informati della riunione e dell'ordine del giorno trascritto in tale dichiarazione e che non si oppongono alla sua trattazione.

11.6 L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore delegato, dal Consigliere più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi soggetti, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, nominare il segretario dell'assemblea, che potrà essere anche non socio, e nei casi di legge, dovrà essere un notaio. Il Presidente dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

11.7 L'assemblea dei soci, salvo che il relativo verbale debba redigersi per atto pubblico, può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti, nello stesso luogo, il presidente dell'assemblea ed il segretario i quali provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-

l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tenga la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze, da trasmettersi via fax al segretario, con la copia delle eventuali deleghe. La conservazione e trasmissione al segretario dei relativi originali avverrà a cura e sotto la responsabilità del soggetto volta a volta designato dal Presidente dell'assemblea, del che dovrà darsi conto a verbale.

11.8 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio, per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

11.9 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, con menzione degli accertamenti fatti dal Presidente in ordine alla loro legittimazione; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

11.10 L'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 4/5 del capitale sociale.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il precedente quorum, è elevato ai 9/10 del capitale sociale.

In deroga ai quorum anzidetti, per le delibere di cui al successivo patto 11.11, l'assemblea delibera col voto di tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 del capitale sociale.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 cc., è necessario il consenso di tutti i soci.

Nei casi in cui, per legge o in virtù dei presenti patti sociali, il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'art. 2368, comma 3, c.c.

11.11 L'assemblea dei soci, decorso il 1 gennaio 2007, può deliberare, col voto di tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 del capitale sociale, un aumento di capitale in natura, mediante conferimento, da parte dei soci, delle partecipazioni di controllo da ciascuno di essi detenute nelle società che - a seguito di conferimento dei relativi rami d'azienda - esercitano l'impresa di trasporto pubblico di persone (cosiddetto T.P.L.) escluso noleggio e turismo attualmente esercitata in modo diretto dai soci medesimi.

Nel caso di socio costituito in forma di società cooperativa, stante la sua particolare natura, il conferimento - salvo diverso unanime accordo - avrà per oggetto, a sua insindacabile scelta:

- o la partecipazione di controllo di una società commerciale alla quale la cooperativa abbia previamente trasferito il ramo aziendale relativo al T.P.L., rimanendo alla cooperativa il controllo delle associazioni-assunzioni nel rispetto del budget, nonché la vincolante designazione del direttore d'esercizio;
- ovvero uno strumento finanziario che assicuri alla CTT S.r.l., relativamente ad una cooperativa neocostituita o frutto di scissione che eserciti l'azienda di trasporto pubblico (T.P.L.) oggi esercitata dal socio cooperativo - oppure relativamente allo stesso attuale socio fondatore costituito in forma di società cooperativa che abbia previamente attribuito a società beneficiaria l'intera partecipazione detenuta nella CTT Srl - :
- il massimo dei voti previsti dall'art. 2526, 2 comma, c.c., nell'assemblea generale ed in quella separata per le decisioni relative al T.P.L.;
- la eleggibilità in consiglio di amministrazione del numero massimo di amministratori consentito dall' art. 2542 c.c., con attribuzione agli amministratori eletti dal socio finanziatore delle deleghe esclusive in materia di T.P.L. elencate nell'art. 12.1, lettere b, d, e, f, g, nonché di proposta del budget di gestione; rimanendo regolato dallo statuto e dai regolamenti della cooperativa il funzionamento interno di quest' ultima (associazione-assunzioni, recessi, esclusioni, organizzazione interna del lavoro) ;

Tutto quanto sopra con il relativo adeguamento statutario della cooperativa includente la previsione

= di un quorum deliberativo assembleare pari ai tre quarti dei voti spettanti ai soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea, in materia di modificazioni dello statuto sociale concernenti i diritti da quest'ultimo attribuiti al socio finanziatore;

= di un quorum deliberativo nel consiglio di amministrazione, per l'approvazione del budget di gestione, pari ai tre quarti dei consiglieri.

La mancata sottoscrizione o esecuzione da parte di uno o più soci nel termine fissato dall'assemblea, che non potrà essere inferiore ad un anno, dell'aumento di capitale in natura suddetto darà luogo alla sospensione dei particolari diritti ad esso/essi spettanti ai sensi dell'art. 2468/3 cc. (e dei quali è detto al successivo art. 12.1) , che nel tempo di tale sospensione saranno esercitati dal o dai residui soci della medesima categoria sociale - pubblica, o dei privati fondatori - nei sensi precisati dallo Statuto.

11.12 Il socio che veda sospesi i propri particolari diritti

ai sensi del comma che precede avra' facolta' di esercitare il diritto di recesso dalla societa', come disposto all'art. 8 del presente statuto, entro i successivi tre anni. In caso di esercizio del recesso, i particolari diritti di cui sopra si accresceranno definitivamente al od ai residui soci della medesima categoria sociale - pubblica , o dei privati fondatori - nei sensi precisati dallo Statuto.

Articolo 12 - Amministrazione

12.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sei ad un massimo di dieci membri, anche non soci.

La nomina, così come la revoca, degli Amministratori, spetta alla decisione dei soci; questa stabilisce altresì la durata della loro carica.

Quanto sopra con le seguenti limitazioni tutte convenute, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c:

- i soci pubblici nominano la metà dei consiglieri, fra i quali, indicandoli nominativamente, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- i soci privati fondatori nominano ciascuno un quarto dei consiglieri fra i quali nominano congiuntamente l' amministratore delegato, anch'esso nominativamente indicato, che opera per le materie di seguito specificate; essi indicano altresì il Direttore generale, nominato dal consiglio d' amministrazione ai sensi del successivo art. 12.5 ultimo comma, con le modalità ed attribuzioni di cui all' ultimo comma del presente art. 12.1.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per il conseguimento dell'oggetto sociale, salvo quanto, per legge o per statuto, è riservato alla competenza del presidente e dell' amministratore delegato.

Sono riservate al Consiglio di Amministrazione le seguenti deliberazioni:

- formalizzazione della nomina del Presidente, del Vice Presidente e dell' Amministratore delegato in conformità al precedente patto 12.1, nonché designazione del Presidente, degli Amministratori delegati e dei consiglieri delle società controllate e collegate come specificato al successivo patto 12.5;

- approvazione del piano strategico;

- approvazione del budget di gestione;

- approvazione del piano degli investimenti;

- approvazione dell' organigramma funzionale;

- approvazione della politica tariffaria;

- partecipazione alle gare e approvazione dei contratti di servizio;

- approvazione delle operazioni straordinarie di acquisizione, fusione, scissione, scorporo, conferimento o costituzione di società o altri enti, anche, per quanto di ragione, con riferimento alle partecipate;

- nomina del Direttore generale indicato dai soci privati fondatori, nel rispetto dei seguenti limiti : *i)* la durata dell' incarico, in considerazione della sua rilevanza fiduciaria, sarà a tempo determinato, non eccedente tre anni salvo diversa determinazione del Consiglio d' Amministrazione, da adottarsi ai sensi del successivo art. 12.4, ferma la decadenza di diritto dall' incarico medesimo nel caso in cui cessi, per qualunque causa, almeno la metà dei componenti del Consiglio d' Amministrazione; *ii)* il Direttore Generale è competente per la ordinaria amministrazione della società nonché la facoltà di promuovere, concludere e risolvere contratti di ogni genere e quant'altro afferente all'attività della società. A tal fine sono considerate straordinaria amministrazione l'operazione di valore unitario o complessivo superiore a 150.000,00 (centocinquantamila e centesimi zero) Euro e la politica delle assunzioni e dei licenziamenti. Egli è inoltre competente per la direzione, selezione e formazione del personale alle dipendenze della società, ivi compresa la assunzione e/o nomina e la cessazione del rapporto di lavoro, anche dei dirigenti; egli è altresì incaricato della gestione delle relazioni industriali, compresa la conduzione delle trattative con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, sottoponendo le ipotesi di accordo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

12.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società nei rapporti con gli Enti Locali e con i soci, relaziona al consiglio di amministrazione sull'andamento delle società controllate e collegate che non esercitino attività di trasporto, coordina i lavori del consiglio. L' amministratore delegato sovrintende ed ha le deleghe alle -funzioni di coordinamento ed indirizzo, nel rispetto del piano strategico, delle attività di trasporto pubblico locale delle società controllate e, per quanto possibile, partecipa o che usufruiscano dei servizi direzionali della società. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l' amministratore delegato, congiuntamente, anche avvalendosi del Direttore generale, predispongono la documentazione e gli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione e decidono - anche disgiuntamente nei casi di conclamata urgenza - in ordine alle liti attive e passive dinanzi alle magistrature civili, amministrative e tributarie, anche superiori, conferendo il relativo incarico ad avvocati.

12.3 Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio della Regione Toscana, ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dal Vice Presidente, dall' amministratore delegato, o da due Consiglieri, o dal Collegio Sindacale. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, a mezzo lettera, telegramma, telefax o posta elettronica agli indi-

rizzi risultanti dai libri sociali, almeno quattro giorni prima della riunione; solo in caso di seria e comprovata urgenza il termine anzidetto potrà essere ridotto alla metà; il Consiglio è comunque validamente costituito quando siano presenti tutti i Consiglieri ed il Collegio Sindacale.

L'adunanza del Consiglio è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in difetto dal Consigliere a ciò designato dai presenti; chi presiede l'adunanza nomina un Segretario anche estraneo al Consiglio.

12.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Esse richiedono peraltro il diverso quorum costitutivo e deliberativo della metà più due dei Consiglieri in carica per le materie riservate alla competenza consiliare dal precedente patto 12.1 quarto comma e dei quattro quinti dei Consiglieri in carica per le decisioni relative alla partecipazione alle gare ed alla durata dell'incarico del Direttore generale in deroga al limite temporale posto dall'art. 12.1.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvedano alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tenga la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze da trasmettersi via fax al segretario.

Le votazioni avverranno per voto palese.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Dai documenti sottoscritti deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il relativo consenso.

Le decisioni adottate con le modalità di cui al comma che precede devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori provvedendosi alla conservazione dei documenti sottoscritti.

12.5 Il compenso del Presidente, dell'Amministratore dele-

gato e dei consiglieri è stabilito dall'assemblea dei soci.

Agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il consiglio di amministrazione designa il Presidente, nonché l'amministratore delegato ed i consiglieri, delle società controllate e, ove possibile, indica quelli delle collegate, su indicazione rispettivamente dei consiglieri di nomina dei soci pubblici e di quelli di nomina dei privati.

La mancata formalizzazione da parte del Consiglio d'Amministrazione - nella prima adunanza successiva alla deliberazione assembleare di cui al precedente art. 12.1, commi secondo e terzo - della nomina del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e/o del Vice Presidente e/o dell'Amministratore munito delle deleghe statutarie, e/o di quella del Presidente e/o dell'amministratore delegato e/o dei consiglieri delle società controllate e ove possibile collegate, comporterà la automatica ed insanabile decadenza del Consiglio medesimo.

La mancata nomina - che sarà ammessa solo per ragioni di mancato gradimento dal punto di vista tecnico - da parte del Consiglio d'Amministrazione, del Direttore generale designato da parte dei soci privati, nei sensi e con le attribuzioni di cui all' art. 12.1, comporterà nell' ordine:

- l' esercizio ad interim, da parte dell' amministratore Delegato, dei poteri statutariamente riservati al Direttore Generale, ad eccezione della assunzione e/o nomina e cessazione dei rapporti di lavoro, anche dei dirigenti;
- la insanabile decadenza del Consiglio medesimo, ove la mancata nomina si protragga per oltre un semestre.

12.6 Tutte le attribuzioni statutarie del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono esercitate vicariamente dal Vice Presidente in caso di effettiva assenza o comprovato impedimento del primo, eccezion fatta per gli speciali poteri di cui al precedente articolo 12.2, primo e terzo comma, che sono invece funzionalmente attribuiti alla persona del solo Presidente.

Articolo 13 - Rappresentanza della società

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società, sostanziale e processuale. Anche all' Amministratore delegato spetta la rappresentanza della società limitatamente alle materie oggetto di delega.

In tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza sostanziale e processuale spetta vicariamente al Vice Presidente.

Articolo 14 - Sanzioni amministrative

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e tributarie commesse dagli amministratori nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume le relative obbligazioni con facoltà, se del caso, di addivenire a defini-

zione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Articolo 15 - Collegio Sindacale -

L'Organo di controllo è costituito dal Collegio Sindacale.

Esso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti: (i) ai soci privati e loro aventi causa e' riservata la decisione da adottarsi tra loro a maggioranza assoluta del capitale complessivamente rappresentato, circa la nomina del Presidente del Collegio e di un supplente; (ii) ai soci pubblici e loro aventi causa e' riservata la decisione da adottarsi tra loro a maggioranza assoluta del capitale complessivamente rappresentato, circa la nomina di due sindaci effettivi e di un supplente.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis c.c.. Esso inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel competente Registro.

Articolo 16 - Finanziamenti soci e titoli di debito

16.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle quote di capitale possedute, purché non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

16.2 La società può emettere titoli di debito sempre nel rispetto della disciplina creditizia.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci; la relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio.

Articolo 17 - Esercizio sociale e bilancio - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso gli amministratori devono menzionare nella loro relazione le ragioni della dilazione.

Articolo 18 - Utili - Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché

questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Articolo 19 - Scioglimento e liquidazione -

19.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei 9/10 del capitale sociale.

19.2 verificandosi una delle cause di scioglimento della società l'Assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spettano la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

20. Clausola generale.

L'eventuale nullità di clausole o parti del presente Statuto non comporterà in nessun caso la nullità totale di questo, avendo le parti attentamente valutato e considerato, con riferimento a tutti i patti sociali, il loro preminente interesse alla conservazione dell'atto.

21. Clausola compromissoria in arbitrato rituale.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere decisa da un arbitro unico nominato dal Presidente della Corte d'Appello di Firenze.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 120 giorni dalla accettazione della nomina, in via rituale e secondo diritto, anche in ordine alla ripartizione delle spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Firmato: Alfredo Fontana
Francesca Volkhart Notaio

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22.2.2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7.3.2005 n.82.